



Foto Blaco

MANCA LA PLANIMETRIA? E' COMUNQUE VALIDA LA RICOSTRUZIONE DELLA DINAMICA DELL'INCIDENTE

Non è indispensabile la planimetria dell'incidente, se la ricostruzione fatta dal consulente del Pubblico Ministero è valida ed attendibile. Con questa *massima* la Cassazione penale (sentenza 15.3.2012, nr. 10107) ha risolto la questione intorno alla possibilità di ricostruire con certezza la dinamica del sinistro anche quando mancano schizzo di campagna e disegno planimetrico della polizia.


Alla base del giudizio un caso di omicidio colposo stradale avvenuto tempo addietro a Napoli (reato dichiarato prescritto (prescrizione) essendo trascorsi più di sette anni e sei mesi dal giorno del fatto).

Una Ford Focus in un'intersezione con mini-rotonda collide con una FIAT Uno. Risultato: morto il conducente dell'utilitaria, ferito il trasportato. La velocità della Focus era superiore ai limiti previsti dalla segnaletica stradale - nella specie la velocità di circa 84 Km/h in luogo dei 30 Km/h consentiti - il conducente non aveva moderato la velocità nemmeno avvicinandosi all'incrocio. La Fiat viaggiava invece ad una velocità moderata per effettuare, secondo le norme del codice della strada, l'attraversamento dell'incrocio.

Al centro dell'incrocio, formato da due strade che si intersecano ad angolo retto, era posta una fioriera che fungeva da rotonda e isola spartitraffico. La strada, percorsa dall'auto Fiat della vittima, che conduce

all'incrocio era gravata da segnaletica verticale e trasversale di stop, con delimitazione dell'area di incrocio. La strada dalla quale proveniva la Ford Focus era rettilinea nella parte terminale e godeva di visibilità su tutta l'intersezione e oltre. A circa 150 metri dall'intersezione, vi era segnaletica verticale di divieto di sorpasso e di pericolo, quindi un cartello con l'obbligo di dare precedenza e, ancora, con approssimarsi al teatro del sinistro, a circa cinquanta metri dall'incrocio, vi era altro cartello segnaletico dell'obbligo di dare la precedenza.

Infine, nei pressi dell'incrocio canalizzato, alcuni triangoli bianchi affiancati indicavano l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli in movimento nell'area dell'intersezione. La segnaletica imponeva il limite di velocità di 30 km/h, laddove la velocità della Ford calcolata dal consulente era non inferiore a km/h 84,16, a fronte di quella della Fiat, pari a circa 5,76 km/h. Al momento dell'impatto la fiancata sinistra della Fiat era in posizione ortogonale rispetto alla Ford, la quale era penetrata frontalmente nell'abitacolo della Fiat in maniera che i due veicoli, sotto la spinta della Ford, percorressero, incastrati l'uno nell'altro, circa quindici metri, fino a sormontare l'isola spartitraffico ed arrestare la corsa nel punto in cui furono rinvenuti dagli agenti verbalizzanti.



Con questa ricostruzione, ha sostenuto la Cassazione, il fatto che manchi la planimetria non sposta granché, il che non significa, naturalmente, che il disegno può essere omesso dalla polizia a cuor leggero. Quanto alla relazione del consulente del P.M., la sua utilizzabilità non può essere posta in discussione – ha affermato la Corte - a cagione del mancato rinvenimento della planimetria della Polizia Municipale. Alla mancanza *“deve ritenersi abbia adeguatamente sopperito il consulente tanto che i giudici di merito sono pervenuti ad indiscutibile ricostruzione della dinamica del sinistro: nè al riguardo la difesa ha abbozzato a confutazioni concrete essendosi limitata a contestare la valenza dei calcoli della velocità effettuati dal C.T., e condivisi dai giudici di merito, sostanzialmente tacciandoli di arbitrarità ed ipoteticità”*.

E non è l'unica massima di diritto enunciata nella sentenza.

Un'altra petizione di principio riguarda la procedura da applicarsi nell'autopsia della vittima, cui la vittima era stata sottoposta dopo l'incidente. Il difensore dell'automobilista antagonista, però, non aveva ricevuto regolarmente il relativo avviso.

L'irregolarità rende nullo l'esame? Attenzione: nel caso di specie non si trattava solo di una questione di pignoleria sulla forma poiché dalla certificazione del pronto soccorso si rilevavano tracce di alcool nel sangue della vittima. La difesa perciò avrebbe avuto tutto l'interesse a richiedere, durante l'esame, la constatazione dell'ebbrezza. L'esito di tale perizia autoptica – si legge nella sentenza – *“non ha avuto rilievo decisivo sull'esito del processo nè, tanto meno, sulla sentenza impugnata che non rimarrebbe comunque travolta dalla nullità essendo, il decesso della vittima, pacificamente riconducibile all'incidente”*.

Quanto al preteso stato di ebbrezza della vittima al momento del sinistro – aggiunge la Cassazione – *“da un canto esso non può in alcun modo desumersi dalla mera ingestione della sostanza vinosa estratta, non essendo stato misurato il tasso alcolemico nè constatati comportamenti tali da apprezzarne la sussistenza, dall'altro tale presunto stato di alterazione etilica non è nemmeno rapportabile ad una dimostrata e certa condotta di guida che abbia contribuito sensibilmente alla produzione del sinistro”* (secondo la difesa, avrebbe attraversato l'incrocio senza dare la precedenza). In termini semplici: non è dato di misurare la percentuale g/l e comunque, ebra o meno la vittima ha tenuto una condotta di guida esemplare. La sua morte – questo è accertato - è stata prodotta dall'urto, causa la negligenza altrui.

Tornando alla questione formale del mancato avviso al difensore di fiducia, basta leggere l'art. 491 c.p.p. per concludere che non implica una nullità assoluta dell'accertamento autoptico bensì una nullità a regime intermedio che rimane sanata laddove non sia stata dedotta in termini. ■

****Dirigente della Polizia di Stato e Docente di Politiche della Sicurezza presso l'Università di Bologna***